

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA EX ART. 28 DELLA L.R. 34/78

Ampliamento dei confini del Parco regionale dei Colli di Bergamo nei Comuni di Valbrembo e Ranica ai sensi della l.r. 86/1983, nonché nei Comuni di Ranica e Bergamo per l'aggregazione di aree territoriali già parte, rispettivamente, dei Parchi locali di interesse sovracomunale 'Naturalserio' e 'Agricolo Ecologico Madonna dei Campi' e nel Comune di Berbenno a seguito dell'integrazione del Monumento naturale 'Valle del Brunone' in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016. Modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007

Il Pdl contiene modifiche alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Le modifiche apportate riguardano il perimetro del Parco regionale dei Colli di Bergamo a seguito dell'ampliamento dei confini del Parco regionale dei Colli di Bergamo nei Comuni di Valbrembo e Ranica ai sensi della l.r. 86/1983, dell'aggregazione di parte dei PLIS 'Naturalserio' e 'Agricolo Ecologico Madonna dei Campi' nei Comuni di Bergamo e Ranica e dell'integrazione del Monumento Naturale 'Valle del Brunone' nel Comune di Berbenno in attuazione alla legge regionale 17 novembre 2016 n. 28.

La presente proposta non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale rispetto a quanto già stanziato con i capitoli della legge regionale 86/1983 ed, in particolare, i capitoli 7784 "Trasferimenti agli enti gestori delle aree protette regionali per la gestione, la pianificazione e l'esercizio delle funzioni amministrative e delegate in materia di aree naturali protette" (Titolo I - Spese correnti) e 7786 "Contributi agli enti gestori delle aree protette regionali per interventi di tutela e riqualificazione ambientale, di sviluppo delle attività sostenibili e di fruizione e per l'acquisizione di aree o di beni nelle aree protette regionali e nei parchi locali di interesse sovracomunale" (Titolo II – Spese di investimento).

Infatti, la Regione mantiene inalterato il contributo annuale di funzionamento che già eroga a favore del Monumento naturale 'Valle del Brunone' secondo quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale di istituzione del 15/6/2001 n. 7/5141 (che dispone l'assegnazione di risorse regionali per la gestione dell'area protetta ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 86/1983) e, per quanto riguarda l'ampliamento di superficie del Parco regionale dei Colli di Bergamo, tale aumento non determina un incremento delle risorse stanziato annualmente dal Consiglio Regionale per sostenere le spese di funzionamento dei parchi (*ex art. 41 bis della l.r. 86/83*), ma incide esclusivamente nella ripartizione delle risorse tra gli enti parco. Infatti, il riparto delle risorse destinate alle spese di funzionamento prende atto dello stanziamento al capitolo 7784 contenuto nella legge regionale di previsione di bilancio e lo ripartisce tra i parchi regionali secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con le d.g.r. n. X/4378 del 20 novembre 2015 "Direttive per l'utilizzazione coordinata delle risorse finanziarie degli Enti gestori dei parchi regionali, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 art. 3 comma 3" e n. X/5323 del 20 giugno 2016 "Direttive per l'utilizzazione coordinata delle risorse finanziarie degli Enti gestori dei parchi regionali, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 art. 3 comma 3. Revisione dei criteri di ripartizione del contributo annuale", e le variazioni delle superfici dei parchi incidono solo sulla ripartizione della Quota Variabile del contributo senza determinare un aumento dell'importo complessivo stanziato sul capitolo di spesa.

L'assegnazione del contributo regionale terrà conto delle variazioni dei parametri per il calcolo della Quota Variabile (superficie parco regionale, superficie riserve, superficie siti di Rete Natura 2000 etc.) a partire dal primo piano di riparto successivo all'entrata in vigore della presente proposta di legge regionale. Il calcolo del contributo annuale di funzionamento, composto da Quota Fissa (80%) e Quota Variabile (20%), è determinato dai criteri stabiliti dalla d.g.r. 5323/2016. L'incremento di superficie derivante dall'integrazione del monumento naturale impatta su diversi criteri di calcolo della Quota Variabile.

Le risorse destinate agli interventi di investimento (art. 40, comma 3, l.r. 86/1983) invece, sono assegnate sulla base di progetti presentati dai parchi su bandi o linee di finanziamento dell'Unità Organizzativa competente. Tali progetti sono indipendenti dall'aumento della superficie del parco stesso.

Con l'adesione al Parco del Comune di Berbenno e con il conseguente ingresso nella Comunità, gli introiti del Parco sono destinati ad aumentare sia per la contribuzione obbligatoria che il Comune di Berbenno dovrà versare per l'ingresso nella Comunità sia per l'aumento della contribuzione obbligatoria dei Comuni di Bergamo, Valbrembo e Ranica per l'aumento della superficie ricadente nel parco; tale aumento verrà calcolato,

tenuto conto di quanto previsto all'articolo 22 ter, comma 5, della l.r. 86/83, secondo i criteri stabiliti nello Statuto del Parco, senza che ciò generi alcun aggravio per il bilancio regionale.

Per quanto riguarda le aree in ampliamento ricadenti parzialmente nei PLIS 'Naturalserio' e 'Agricolo Ecologico Madonna dei Campi' (interessanti territori comunali di Ranica e Bergamo), non sussistono riflessi sul bilancio regionale in quanto Regione Lombardia non eroga risorse per la gestione dei PLIS, che è garantita dalle risorse finanziarie rese disponibili dai comuni e, in alcuni casi, dalle province interessate. Pertanto, tali aree concorrono, con la superficie, a determinare la quota di contribuzione obbligatoria dovuta - all'ente gestore del Parco regionale - dai Comuni di Ranica e Bergamo.

La Comunità Montana Valle Imagna non dovrà, invece, più provvedere alle spese di gestione del Monumento naturale, in quanto tale gestione verrà trasferita al Parco dei Colli di Bergamo.

L'ampliamento dei confini del Parco regionale dei Colli di Bergamo a seguito dell'integrazione del Monumento naturale e dell'ampliamento delle aree ricadenti nei due PLIS, contribuisce ad attuare le previsioni della legge regionale 28/2016 e a perseguire, tra gli altri, l'obiettivo di “ *favorire la realizzazione di un sistema integrato delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio, attraverso l'aggregazione dei soggetti gestori e l'integrazione dei diversi strumenti di pianificazione e gestione, così da semplificare il rapporto con i residenti e gli operatori e incrementare le capacità e le potenzialità dei servizi*” (ex art. 1, comma 1, lett. a), della l.r. 28/2016), riducendo il numero degli enti gestori di aree protette e razionalizzando, anche attraverso un processo di centralizzazione, le spese di funzionamento.